



Il salto da distributore a produttore

Sono un piccolo imprenditore del settore metalmeccanico e il mio core-business è la fornitura di fanali e altre parti metalliche alle grandi aziende automobilistiche. A seguito della crisi le commesse scarseggiano, per cui sto pensando che un modo per evitare la strada dei licenziamenti potrebbe essere quello d'inventarmi un prodotto da distribuire io stesso, direttamente. È un'idea praticabile? E come fare per realizzarla?

Federico M., Milano

L'idea di trasformare un'azienda del terziario in un'impresa con un proprio prodotto da distribuire direttamente non è azzardata. Sono sempre più numerosi i terzisti che hanno fatto questo passo. Una figura professionale che in questa fase può essere utile all'imprenditore è il designer specializzato in design strategico. Questi studierà la fetta di mercato in cui opera l'azienda, il know-how della stessa, il prodotto, le tecnologie produttive e distributive adottate dall'azienda. Esaminerà la concorrenza nel settore merceologico del cliente, la moda e i bisogni emergenti. Attraverso questo studio e attraverso il confronto periodico con l'imprenditore si giungerà all'individuazione del prodotto adatto alla diversificazione dell'attività. Una volta scelto il prodotto, si passerà a studiare la nuova immagine della società e il marchio di riferimento con cui sarà firmata la nuova produzione.

Daniele Diena, Ildoppiosegno Design Studio, Milano

Fondi pensione su misura

È davvero così importante versare una parte dei propri risparmi in una forma di previdenza complementare o rischia di essere di modesta o nessuna utilità?

Lorenzo L., via e-mail

Le prestazioni pensionistiche future non permetteranno di mantenere invariato il proprio tenore di vita diventando imprescindibile accantonare per tempo le risorse necessarie. Gli strumenti più adatti sono: i fondi pensione chiusi, istituiti sulla base di accordi tra sindacati e aziende, la cui adesione è consigliabile dati i bassi costi; i fondi pensione aperti, ai quali si può aderire sia in forma individuale sia collettiva, la scelta deve ricadere su quelli caratterizzati da alto rating («cinque stelle») e da costi contenuti (max. tra 0,50% e 0,80%, a seconda della linea di gestione scelta); le polizze fip/pip che godono delle stesse agevolazioni fiscali riservate ai fondi: le sconsiglio perché l'incidenza dei costi di collocamento e gestione, che può arrivare ben oltre il 5% annuo, supera il rendimento medio dell'attività sottostante, il vantaggio fiscale consistendo nella possibilità di dedurre le somme versate sino alla concorrenza di 5.164,57 euro annui. Per quanto riguarda le linee di gestione su cui investire, dipende dall'età dell'aderente. Se si comincia da giovani è bene privilegiare un comparto con componente azionaria anche superiore al 50% che, nel tempo, dovrebbe permettere rendimenti superiori. Man mano che si avvicina l'età pensionabile, si dovrebbe passare progressivamente a linee più conservative che privilegiano l'obbligazionario e riducono i rischi.

Dottor Fabrizio Taccuso, Consulente Finanziario Indipendente, Studio Andreoli & Taccuso, Porto Mantovano (Mantova)

SPORTELLLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 - E-mail:
ilmondo.professionhelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

Chi paga l'impianto di riscaldamento

Ho acquistato un appartamento a Casavatore, in provincia di Napoli, dotato di impianto di termosifoni autonomi distaccato dall'impianto condominiale. L'amministratore mi ha detto che, pur non usufruendo del metano condominiale, devo pagare i consumi ripartiti nella tabella millesimale. È vero?

Antonella N., Casavatore (Napoli)

L'impianto di riscaldamento centralizzato è considerato, secondo l'articolo 1117 del codice civile, parte comune del condominio, cioè è di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani. L'articolo 1118 del codice civile stabilisce che il condomino è tenuto al pagamento delle spese di conservazione delle parti comuni. Di conseguenza, lei è tenuta al pagamento delle spese di conservazione dell'impianto. La giurisprudenza afferma che, qualora il regolamento condominiale non lo vieti espressamente, il distacco dall'impianto centralizzato è legittimo se viene prodotta perizia comprovante nessun aggravio di spese per i fruitori dell'impianto centralizzato e nessuno squilibrio pregiudizievole per il suo regolare funzionamento (cfr. Cassazione civile n.5331 del 03/04/12): solo in tal caso il condomino distaccato non è tenuto a pagare le spese di esercizio dell'impianto centralizzato ma soltanto quelle relative alla sua conservazione.

Architetto Francesca Villa, B&B Professione Mediatore, Milano